



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

APPROFONDIMENTO SUI PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE - TERZO QUADRIMESTRE 2025¹

INDICE

<i>Introduzione</i>	2
<i>Riparto del fondo, per l'anno 2025, istituito al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.</i>	6
<i>Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, a norma dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i>	7
<i>I fondi per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali e il concorso alla finanza pubblica di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.</i>	9
<i>Interventi per il settore sociale</i>	13
1. <i>Premessa</i>	13
2. <i>Interventi per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno 2026</i>	15
3. <i>Interventi per l'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia - Anno 2026</i>	18
4. <i>Interventi per il potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità - Anno 2026</i>	26

¹ Il presente approfondimento è stato curato dai dipendenti del Servizio II dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali Anna Maria Bagnato, Marco Frondaroli, Cristina Gaggiotti, Claudio Fiorenza Gallotti, Guglielmina Olivieri Pennesi e Laura Toro, con il coordinamento della dirigente del Servizio II Silvia Maria Lagonegro e con la direzione e supervisione del Capo dell'Ufficio Anna Lucia Esposito.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Introduzione

Nel terzo quadrimestre 2025, alla data del 18 dicembre 2025, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita 4 volte, di cui una in seduta straordinaria il 10 ottobre 2025, e tre volte in seduta ordinaria, il 23 ottobre, il 27 novembre ed il 18 dicembre 2025.

Nel complesso, nel periodo in esame, sono stati trattati 18 argomenti, di cui 8 oggetto di intesa, 6 di parere, una delibera, una designazione e un'informativa e l'approvazione del calendario gennaio-luglio 2026, come di seguito specificato.

- Nella seduta straordinaria del 10 ottobre 2025 sono stati esaminati i seguenti argomenti:
 - schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2025, del fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, istituito al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. *Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;*
 - schema di decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, integrativo del decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze avente ad oggetto “Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. *Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;*
 - designazione per la sostituzione del rappresentante UPI nella Cabina di regia interistituzionale del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025. Designazione ai sensi del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025, adottato dal Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
- Nella seduta ordinaria del 23 ottobre 2025 sono stati esaminati i seguenti argomenti:
 - schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

istituzionali, a norma dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Intesa ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- attuazione, per l'anno 2025, del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i comuni del contributo annuo del Ministero dell'istruzione e del merito per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali. *Delibera ai sensi del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008.*

- Nella seduta ordinaria del 27 novembre 2025 sono stati esaminati i seguenti argomenti:
 - schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'esecuzione della decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 in merito all'aiuto di Stato SA.20829.CR. Recupero dell'aiuto di Stato relativo all'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici - esecuzione del recupero in attuazione dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. *Parere ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;*²
 - schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il 2025 relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario. *Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;*
 - schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2024, del fondo previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il ristoro ai comuni delle minori

² Si precisa che si tratta della nuova versione del provvedimento - già esaminato nel corso della seduta straordinaria della Conferenza del 30 luglio 2025 - in cui è stato modificato esclusivamente il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta oggetto del recupero e confermato integralmente l'impianto normativo del precedente schema di decreto. Tale schema di provvedimento è stato oggetto del secondo approfondimento quadrimestrale 2025 <https://www.conferenzastatocitta.gov.it/media/0a1bygrv/approfondimento-ii-quadrimestre-2025.pdf>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

entrate derivanti dall'esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili occupati abusivamente. *Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;*

- schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante riparto, per il triennio 2026-2028, dei fondi di cui all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché del concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56. *Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;*
 - schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla seconda rata 2025, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. *Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.*
-
- Nella seduta ordinaria del 18 dicembre 2025 sono stati esaminati i seguenti argomenti:
 - schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del contributo di 77 milioni di euro, per l'anno 2026, per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna, nonché recante gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna per il 2026. *Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213;*
 - schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 450 milioni di euro per l'anno 2026 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

nonché recante gli obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026. *Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213;*

- schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per l'incremento del trasporto degli studenti con disabilità, nonché recante gli obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026. *Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213;*
- differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli Enti locali. *Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- determinazione ed attribuzione ai comuni dei contributi compensativi spettanti per l'anno 2025 per minori introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF. *Informativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;*
- approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali gennaio-luglio 2026;
- schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto dell'incrementato di 220 milioni di euro, per il 2025, del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. *Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*
- schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025. *Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2025;*

Gli argomenti di maggiore interesse sono approfonditi nei successivi paragrafi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Riparto del fondo, per l'anno 2025, istituito al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

La tutela e la protezione dei minori in situazioni di fragilità familiare è una delle funzioni più delicate svolte dai comuni che, in una società in rapido e continuo mutamento, si trovano a dover affrontare necessità sempre maggiori.

In risposta alle crescenti esigenze dei comuni la legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 1, comma 759, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un fondo - dotato di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 - per contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori, per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare, con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'accesso alle risorse del fondo non è generalizzato ma destinato, come disposto dal comma 760 del medesimo articolo 1, ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento³. Il fondo - come stabilito dal comma 762 del medesimo articolo 1 - è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per assicurare un sostegno adeguato e proporzionato alle reali necessità degli enti locali, ai fini del riparto - come stabilito dal successivo comma 763 - si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione, delle spese sostenute dai comuni per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile nonché dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale.

Con il decreto del Ministro dell'interno del 16 aprile 2025 - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 marzo 2025 - in applicazione del citato articolo 1, comma 764⁴, sono state, approvate le modalità e i termini per

³ Criterio selettivo, questo, che mira a indirizzare il sostegno finanziario verso gli enti che manifestano una maggiore incidenza di tali interventi rispetto alla propria capacità di spesa standardizzata, garantendo così una distribuzione più equa e mirata delle risorse.

⁴ Il comma 764 stabilisce, tra l'altro, che “*la spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali... Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerare anomale*”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

l’invio della predetta dichiarazione telematica. In particolare, l’articolo 3 del menzionato decreto ha previsto, tra l’altro, che il Ministero dell’interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando d’ufficio le dichiarazioni da considerare anomale, anche sulla base del dato dei pagamenti in conto competenza effettuati nell’anno 2024.

Le previsioni contenute nel predetto decreto hanno quindi consentito di uniformare e semplificare le procedure di rendicontazione delle spese da parte dei comuni ed inoltre hanno consentito al Ministero dell’interno di poter effettuare un monitoraggio puntuale sull’utilizzo delle risorse, anche attraverso eventuali rettifiche sulle dichiarazioni da considerare anomale.

All’ esito dell’esame delle dichiarazioni trasmesse in base alle modalità previste dal citato decreto del 16 aprile 2025 e applicati i criteri di normalizzazione, come previsto dal citato articolo 1, comma 764, le dichiarazioni ritenute anomale sono state rettificate d’ ufficio.

Con lo schema di decreto del Ministero dell’interno, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa nella seduta del 10 ottobre 2025, sono stabiliti, per l’anno 2025, i criteri e le modalità di riparto del fondo - di cui al citato articolo 1, comma 759, della legge n. 207/2024 - in favore dei comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento. Nella “*Nota metodologica legge 207/2024, articolo 1, commi 759/765*”- parte integrante unitamente al Piano di riparto del predetto schema di decreto - sono, tra l’altro, indicate le operazioni e i criteri di normalizzazione di costi unitari per ciascuna persona presa in carico, previsti dal menzionato articolo 1, comma 764. In particolare, le operazioni di normalizzazione effettuate, come precisato nella predetta Nota metodologica, sono state le seguenti: a) previsione del limite di 280 euro al costo giornaliero, al fine di garantire un costo standardizzato; b) identificazione e annullamento delle possibili duplicazioni di richieste; c) controllo dei dati di bilancio, attraverso il confronto tra la spesa complessiva dichiarata dall’ente e la spesa effettivamente impegnata nel 2024, così come registrata nei rendiconti BDAP.

Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, a norma dell’articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nella seduta del 23 ottobre 2025 la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali ha sancito l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

dell'economia e delle finanze, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, a norma dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Nello specifico, il menzionato articolo 84, comma 1, stabilisce, tra l'altro che, agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Lo schema di decreto oggetto dell' approfondimento, recepisce il dettato normativo di cui all' articolo 84 del TUEL e prevede, all' articolo 4, l' abrogazione del precedente decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2011⁵ - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali aveva sancito intesa nella seduta del 16 marzo 2011 - che fissava la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

Il nuovo schema di decreto individua, all' articolo 1, negli amministratori locali - di cui all' articolo 77, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000 - la categoria dei destinatari coinvolti dall' introduzione della regolamentazione e disciplina l'ambito d' intervento facendo riferimento al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.

A differenza del precedente decreto del 4 agosto 2011, il nuovo schema di decreto equipara i rimborsi per le spese degli amministratori locali - di cui all' articolo 77 comma 2 del TUEL - con quelle dei dirigenti dell'area funzioni locali, prevedendo, all' articolo 2, che le modalità di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno siano entrambe commisurate a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al richiamato personale dirigente.

Tale innovazione ha di fatto superato la sperequazione, precedentemente presente, fra trattamenti di missione di amministratori locali e quelle dei dirigenti del comparto delle funzioni locali; infatti, nel precedente decreto l'equiparazione dei rimborsi era prevista soltanto per quanto

⁵ [Decreto MI-4 -8-11-Spese viaggio amministratori locali.pdf](#)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

atteneva il rimborso delle spese di viaggio, utilizzando invece altri criteri per il pernottamento ma prevedeva un'indennità anche in caso di non pernottamento.

Nel nuovo schema di decreto invece da un lato viene prevista come suesposto, l'equiparazione dei rimborsi per le spese degli amministratori con quelle dei dirigenti locali, ma dall' altro viene esclusa l'indennità anche in caso di non pernottamento, come era previsto dal decreto-legge n. 78/2010.

Pertanto la maggiore spesa dovuta alla predetta equiparazione viene in parte compensata con il minor rimborso per le indennità di missione senza pernottamento, realizzando così un' invarianza di spesa, ciò in conformità con quanto previsto dall' articolo 5 dello schema di provvedimento, che stabilisce che l'attuazione del nuovo decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente nei propri bilanci per tali finalità.

Infine il nuovo schema di decreto prevede tra l'altro, all' articolo 3, la facoltà per gli enti locali, in ragione della propria autonomia finanziaria, di poter rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi per le menzionate tipologie di missioni e prevede inoltre che gli enti disestesi, gli enti strutturalmente deficitari (art. 242 TUEL) e gli enti che con deliberazione consiliare, sono ricorsi alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis del TUEL) , sono tenuti ad applicare una riduzione non inferiore al 5 per cento agli importi dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno.

I fondi per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali e il concorso alla finanza pubblica di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.

Il riparto dei fondi per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali a favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, unitamente al rispettivo concorso alla finanza pubblica, è disciplinato come di seguito specificato.

I commi da 783 a 785 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - così come modificati dall'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - dispongono, tra l'altro, rispettivamente che:

- a decorrere dall' anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscano in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031;
- i fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

I commi 773 e 774 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevedono, altresì, rispettivamente che:

- le risorse di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 178/2020, sono incrementate di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030;
- le risorse aggiuntive di cui al comma 773 relative alle annualità dal 2025 al 2027 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il riparto è operato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della medesima Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2022 - sul quale è stata sancita l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 31 marzo 2022 - si è, quindi, provveduto, per il triennio 2022-2024, al riparto dei fondi, del contributo per il finanziamento delle funzioni fondamentali e del concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.

Al fine di tener conto delle risorse previste dall'articolo 1, comma 773, della citata legge n. 207/2024 pari a 50 milioni di euro l'anno, dal 2025 al 2027, con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2025 - sul quale è stata sancita l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 gennaio 2025 - sono stati unitamente ripartiti, per il triennio 2025-2027, i fondi per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

regioni a statuto ordinario e il concorso alla finanza pubblica dei medesimi enti locali. In particolare, con il decreto interministeriale del 20 febbraio 2025, si è provveduto al riparto di un ammontare di risorse pari a 200 milioni di euro nel 2025, 250 milioni di euro nel 2026 e 300 milioni di euro nel 2027.

Ciò posto, nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 novembre 2025 - in considerazione dell'intervenuta approvazione, nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard dell'11 novembre 2025, della Nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per il 2026 e della Nota metodologica relativa alla capacità fiscale dei medesimi enti locali - è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto, per il triennio 2026-2028, dei fondi di cui all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge n. 178/2020 e all'articolo 1, comma 773, della legge n. 207/2024, nonché del concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge n. 56/2014.

Lo schema di decreto in argomento recepisce la proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed adotta i criteri e le modalità di riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il triennio 2026-2028, specificati nella Nota metodologica - approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard dell'11 novembre 2025 - allegato A al provvedimento, secondo gli importi indicati pro-quota e per ciascuna annualità di cui all'allegato B recante *"Riparto fondi e concorso alla finanza pubblica 2026-2028 per città metropolitane delle regioni a statuto ordinario"* e all'allegato C recante *"Riparto fondi e concorso alla finanza pubblica 2026-2028 per province delle regioni a statuto ordinario"*.

Nello specifico, la Nota metodologica allegata allo schema di decreto e parte integrante dello stesso reca:

- la ricostruzione del quadro finanziario di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, attraverso la ricognizione di tutti i contributi e fondi di parte corrente interessati dal citato comma 783 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, da far confluire nei due specifici fondi previsti dal medesimo comma;
- l'individuazione del concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge n. 56/2014;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- l'indicazione del differenziale netto tra fondi e contributi di parte corrente e concorso alla finanza pubblica.

In particolare, le risorse del fondo in favore delle province sono quantificate in 1.062.157.791,54 euro, mentre quelle del fondo in favore delle città metropolitane in 271.663.794,49 euro. Per effetto del citato comma 784 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 - come modificato dal comma 561 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 e dal comma 773 della legge n. 207/2024 - per il triennio 2026-2028, i due fondi di parte corrente in esame sono incrementati per i complessivi importi annui di 250 milioni di euro nel 2026, di 300 milioni di euro nel 2027 e di 350 milioni di euro per il 2028 e le risorse statali aggiuntive sono suddivise tra i due fondi in base al peso di ciascun comparto, ottenuto confrontando i fabbisogni standard complessivi e le capacità fiscali totali, al netto del differenziale tra i fondi e contributo di parte corrente e il concorso alla finanza pubblica. Tale peso calcolato per le province e le città metropolitane è pari, rispettivamente, a 72,62% e a 27,38%. Di conseguenza, le risorse aggiuntive rideterminano i fondi e contributi di parte corrente negli importi di:

- 1.243.715.653,09 euro per il fondo delle province e di euro 340.105.932,94 euro per il fondo delle città metropolitane per il 2026;
- 1.280.027.225,39 euro per il fondo delle province e di 353.794.360,64 euro per il fondo delle città metropolitane per il 2027;
- 1.316.338.797,70 euro per il fondo delle province e di 367.482.788,33 euro per il fondo delle città metropolitane per il 2028.

Le risorse complessive così determinate, nettizzate dal totale del concorso alla finanza pubblica risultano pari a:

- -754.663.841,18 euro per le province e a -430.514.572,80 euro per le città metropolitane per il 2026;
- -718.352.268,88 euro per le province e a -416.826.145,10 euro per le città metropolitane per il 2027;
- -682.040.696,57 euro per le province e a -403.137.717,41 euro per le città metropolitane per il 2028.

Il riparto delle predette risorse complessive, inclusive del concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014, e all'articolo 1, comma 150-*bis*, della legge n. 56/2014, avviene in base a due distinti meccanismi:

- il primo riassegna il concorso netto alla finanza pubblica tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con un percorso che arriverà a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

regime dopo il 2031⁶. Per quanto attiene al triennio 2026-2028, nel 2026, la riassegnazione con tale meccanismo incide per il 23% del concorso netto alla finanza pubblica; nel 2027 per il 28% e nel 2028 per il 30%. La restante parte di concorso alla finanza pubblica, pari al 77% nel 2026, al 72% nel 2027 e al 70% nel 2028, segue il criterio storico;

- il secondo meccanismo assegna, invece, a ciascun ente la quota parte dei 250 milioni di euro nel 2026, dei 300 milioni di euro nel 2027 e dei 350 milioni di euro nel 2028 in base ai fabbisogni standard, ponderati per la percentuale β dei fabbisogni standard che può essere finanziata dalle risorse aggiuntive previste per il triennio⁷.

Infine, come disposto dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento medesimo resta, comunque, ferma - come previsto anche dai precedenti decreti interministeriali di riparto - la necessità di conferma o modifica del riparto, con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacità fiscali.

Interventi per il settore sociale

1. Premessa

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 18 dicembre 2025, ha, tra l'altro, sancito intesa sui seguenti provvedimenti per il settore sociale, concernenti interventi:

- per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - anno 2026;
- per l'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia - anno 2026;
- per il potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità - Anno 2026.

I citati provvedimenti fissano gli obiettivi di servizio che devono essere raggiunti dai comuni, i criteri di riparto dei contributi assegnati, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione.

Le risorse messe a disposizione per il potenziamento dei predetti servizi in ambito sociale - allocate, fino all'annualità 2024, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC)⁸ - a partire dall'annualità 2025 confluiscano nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, dall'articolo 1, comma 496, della legge

⁶ Fino al 2031 le percentuali aumenteranno secondo la seguente progressione 18,5% nel 2025, 23% nel 2026, 28% nel 2027, 30% nel 2028, 40% nel 2029, 50% nel 2030 e 60% nel 2031.

⁷ Per le province la percentuale β dei fabbisogni standard complessivi è pari a 9,15763352% nel 2026, a 10,98916022% nel 2027 e a 12,82068692% nel 2028; per le città metropolitane la percentuale β è pari a 6,85520819% nel 2026, a 8,22624983% nel 2027 e a 9,59729147% nel 2028.

⁸ Articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*, d-*sexies*) e d-*octies*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

30 dicembre 2023, n. 213, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023⁹, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

La dotazione del FELS – che ricomprende anche lo stanziamento per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali delle Regioni a Statuto Ordinario – è pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030.

Conseguiti gli obiettivi di servizio e per concorrere al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni¹⁰, le risorse confluiranno nuovamente nel FSC; in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettere d-novies), d-decies) e d-undecies), della legge n. 232/2016, le risorse per gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità torneranno all'interno del FSC a decorrere dal 2029, mentre quelle destinate al potenziamento dei servizi sociali di Sicilia e Sardegna vi rientreranno a decorrere dal 2031.

Al fine di garantire che il contributo assegnato consenta l'effettivo potenziamento dell'offerta dei servizi sociali comunali¹¹, è stato inoltre definito un percorso di supervisione e monitoraggio

⁹ La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 71/2023, ha evidenziato che la presenza, all'interno del FSC, di componenti perequative vincolate a specifiche destinazioni e condizionate al raggiungimento di determinati livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio, fosse in contrasto con la previsione costituzionale di un fondo perequativo senza vincoli di destinazione, finalizzato a colmare le differenze di capacità fiscale tra i comuni. La Consulta, pertanto, ha invitato il legislatore a intervenire tempestivamente, separando la perequazione “ordinaria” di cui al comma terzo dell'articolo 119 della Costituzione, da quella “speciale” riconducibile al successivo comma quinto del citato articolo.

¹⁰ Con la Sentenza n. 45 del 17 aprile 2025, la Corte Costituzionale, nel rigettare le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla Regione Liguria, afferma, tra l'altro, che la scelta di far confluire le risorse in un fondo ad hoc speciale e con vincolo di destinazione, quale il FELS, ricade nella discrezionalità del legislatore ed è rispettosa del monito formulato dalla sentenza costituzionale n. 71 del 2023. Inoltre, che la composizione del FSC non è censurabile anche alla luce della complessiva disciplina che, una volta raggiunti i LEP e gli obiettivi di servizio relativi a servizi sociali comunali, asili nido e trasporto di alunni disabili ne dispone una progressiva reintegrazione a partire dal 2029, facendo perdere alle risorse la natura di interventi speciali di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., e confluendo quale componente verticale nel FSC, destinato alla perequazione generale di cui all'art. 119, terzo comma, Cost..

¹¹ Con la sentenza n. 71/2023, la Corte costituzionale ha evidenziato come, per garantire gli obiettivi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni, non fosse sufficiente, come sanzione a carico dei comuni inadempienti, la mera restituzione delle somme non impegnate, prevista dalla citata normativa sul FSC, poiché “*Questa soluzione, infatti, non è in grado di condurre al potenziamento dell'offerta dei servizi sociali e lascia, paradossalmente, a dispetto del LEP definito, del tutto sguarnite le persone che avrebbero dovuto, grazie alle risorse vincolate, beneficiare delle relative prestazioni*”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

volto a garantire la piena realizzazione degli obiettivi di servizio assegnati, ed è inoltre stato delineato il regime sanzionatorio - con l'articolo 1, commi da 498 a 500, della legge n. 213/2023 - le cui modalità di attuazione sono state definite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024.

Con i tre provvedimenti esaminati nella seduta del 18 dicembre 2025 sono ripartiti per il 2026 un totale di 627 milioni di euro, così suddivisi:

- 77 milioni di euro per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna;
- 450 milioni di euro destinati ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia;
- 100 milioni di euro destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per l'incremento del trasporto degli studenti con disabilità.

2. *Interventi per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno 2026*

L'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, nel definire la dotazione per gli anni 2025-2030 del *Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS)*, finalizzato a rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, alla lettera *a*) stabilisce che le risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni Regione Siciliana e della Sardegna, per l'anno 2026 sono 77 milioni di euro. La citata norma indica quale obiettivo di servizio – così come in precedenza l'articolo 1, comma 449, lettera *d-quinquies* della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – il raggiungimento di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500, entro il 2026. Inoltre, stabilisce che con un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla *Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS)*, integrata con i rappresentanti della Regione Siciliana e della Sardegna ed il supporto di esperti del settore, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono definiti gli obiettivi di servizio, i criteri di riparto delle risorse e le modalità di monitoraggio e rendicontazione del contributo destinato ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna. Viene infine previsto che, decorsi quindici giorni dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente possa essere comunque adottato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Nella seduta della CTFS del 27 novembre 2025, è stata approvata la Nota metodologica concernente gli *“Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna – Anno 2026”*.

Lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, all’articolo 1, stabilisce che il contributo di 77 milioni di euro, previsto per l’anno 2026, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella summenzionata Nota metodologica, approvata dalla CTFS in data 27 novembre u.s. che, unitamente ai piani di riparto *“Allegato 1- Comuni della Regione Siciliana”* e *“Allegato 2 - Comuni della Regione Sardegna”*, ne costituiscono parte integrante. Complessivamente, ai comuni della Regione Siciliana vengono attribuiti euro 58.743.300 e a quelli della Sardegna euro 18.256.700. Gli enti locali, destinatari dello stanziamento, sono tenuti ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio per la funzione sociale loro assegnato per l’anno 2026, come definito dagli allegati 1 e 2 alla Nota metodologica. L’articolo 2 dispone che tali enti sono sottoposti a monitoraggio e certificano, entro il 31 maggio 2027, il raggiungimento dell’obiettivo di servizio secondo le modalità e le procedure previste dalla Nota metodologica. In ultimo, l’articolo 3 prevede che, qualora dal monitoraggio emerga il mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio, trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell’articolo 1 della legge n. 213/2023, le cui modalità di attuazione sono state definite con il decreto del Ministero dell’interno del 6 giugno 2024, salvo nel caso in cui l’obiettivo risulti non raggiunto per un ammontare di risorse inferiore a 1.000 euro.

La Nota metodologica descrive, innanzitutto, il criterio sulla cui base è stato definito l’ammontare delle risorse aggiuntive assegnate ai comuni della Regione Siciliana (euro 58.743.300, pari al 76,29% di 77.000.000) e della Regione Sardegna (euro 18.256.700, pari al residuo 23,71%).

Il riparto delle risorse aggiuntive per lo sviluppo dei servizi sociali, a livello dei singoli comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, per il 2026, avviene sulla base dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard¹², definiti relativamente all’annualità 2017, ricorrendo alla metodologia

¹² I comuni della Regione Siciliana hanno aderito all’operazione fabbisogni standard giungendo ad una quantificazione dei propri fabbisogni nel 2021. Per i comuni della Regione Sardegna, invece, sono stati utilizzati i fabbisogni standard teorici ottenuti applicando, ai dati desunti dai bilanci dei comuni interessati, il modello di stima dei fabbisogni standard dei comuni delle RSO. La CTFS ha approvato le metodologie di determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna nella seduta del 16 maggio 2023 (Nota metodologica *“Determinazione dei*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

utilizzata per i comuni delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO)¹³. I coefficienti di riparto, ottenuti per ciascun comune dal rapporto tra il proprio fabbisogno standard e il totale del fabbisogno standard per l'intero comparto del settore sociale al netto del servizio di asili nido, sono definiti dalla Nota metodologica *“Determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido”*, approvata dalla CTFS in data 16 maggio 2023.

La Nota metodologica precisa, inoltre, che i fabbisogni standard monetari dei comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, per il triennio 2025-2027, sono calcolati applicando i valori dei coefficienti stimati dal modello per i comuni delle RSO alle variabili di contesto specifiche degli stessi. Tali valori sono ottenuti sottraendo le risorse aggiuntive previste per il 2030 e sommando le risorse aggiuntive previste per il 2027.

L'obiettivo di servizio stabilito per il 2026 per i singoli comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, analogamente a quanto previsto per quelli delle RSO, consiste nel realizzare un progressivo incremento del livello di spesa per la funzione sociale, avente come riferimento il fabbisogno standard monetario previsto per lo specifico comune, che include le risorse aggiuntive specificamente destinate al potenziamento del servizio. Gli enti nei quali il livello della spesa storica per la funzione sociale risulta inferiore al fabbisogno standard monetario (comuni sotto-obiettivo), devono impegnare le risorse assegnate per il potenziamento della spesa sociale, nonché rendicontare l'impegno delle risorse aggiuntive in sede di monitoraggio e rendicontazione, per un importo pari alla differenza tra la spesa storica e il fabbisogno standard.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo avviene confrontando la spesa storica di riferimento con il rispettivo fabbisogno standard monetario. La spesa storica per i comuni della Regione Siciliana corrisponde alla spesa per i fabbisogni standard della funzione sociale, calcolata sulla base delle informazioni contenute nel *Questionario dei fabbisogni standard FC90U*, con riferimento all'anno 2023¹⁴. La spesa storica da utilizzare per i comuni appartenenti alla Regione Sardegna, in assenza dei citati Questionari, corrisponde alla spesa per i fabbisogni standard della

fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido”).

¹³ Il riferimento è alla Nota metodologica *“Aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2021”*, Comuni RSO 2021, approvata dalla CTFS in data 30 settembre 2020.

¹⁴ In caso di mancata compilazione, alla data del 21 ottobre 2025, del Questionario dei fabbisogni standard FC90U riferito all'anno 2023, o nel caso di spesa storica 2023 inferiore al fabbisogno standard monetario 2025-2027, il comune risulterà sopra-obiettivo, ovvero non sarà tenuto a rendicontare le maggiori risorse ricevute, solamente se la spesa storica 2017 e la spesa storica 2021 risultano contemporaneamente superiori al fabbisogno standard monetario 2025-2027. Negli altri casi risulterà sotto-obiettivo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

funzione sociale calcolata sulla base dei dati desunti dai bilanci dei comuni interessati relativi all'annualità 2023¹⁵.

Il raggiungimento degli obiettivi di servizio per il 2026 può essere assolto a livello di singolo comune, oppure attraverso il trasferimento delle risorse *all'Ambito territoriale sociale (ATS)* di competenza o ad altre forme associative vincolandole al potenziamento dei servizi sociali.

Il monitoraggio e la rendicontazione avvengono mediante la compilazione delle relative schede, entro il mese di maggio 2027, sul *Portale OpenCivitas* di SOGEI. Qualora le risorse assegnate dovessero risultare superiori alla differenza tra la spesa storica e il fabbisogno standard monetario, si procederà alla rendicontazione solamente dell'ammontare sufficiente a raggiungere il proprio fabbisogno standard monetario. Tutti i comuni sono tenuti alla compilazione delle schede di monitoraggio relative agli obiettivi di servizio 2026, solo gli enti sotto-obiettivo sono tenuti a rendicontare anche il modo in cui sono state impegnate le risorse assegnate, avvalendosi delle seguenti opzioni: assunzione di assistenti sociali (qualora l'incidenza del numero di assistenti sia inferiore a 1:6.500 abitanti); assunzione di altre figure professionali specialistiche; incremento del numero di utenti serviti; significativo miglioramento dei servizi sociali comunali; trasferimento delle risorse aggiuntive all'ATS o ad altra forma associativa delegata alla gestione di servizi sociali.

Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 18 dicembre 2025, i rappresentanti di ANCI e UPI hanno espresso intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3. Interventi per l'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia - Anno 2026

Il potenziamento della rete dei servizi educativi per l'infanzia rappresenta, da diversi anni, una priorità delle politiche sia europee che nazionali. L'implementazione di un sistema esteso, accessibile e sostenibile di servizi può costituire, infatti, un fattore cruciale per sostenere e

¹⁵ Nello specifico, Quadro 10, macro aggregati della Missione 12, relativa all'annualità 2023, depurato della spesa relativa agli asili nido e dei trasferimenti regionali per il comparto per il 2023. Nel caso di spesa storica 2023 inferiore al fabbisogno standard monetario 2025-2027, il comune risulterà sopra-obiettivo, ovvero non sarà tenuto a rendicontare le maggiori risorse ricevute, solamente se la spesa storica 2017 e la spesa storica 2021 risultano contemporaneamente superiori al fabbisogno standard monetario 2025-2027.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

incentivare la natalità¹⁶, favorire la conciliazione tra vita e lavoro e concorrere all'inclusione sociale e alla riduzione delle disuguaglianze economiche.

Il Consiglio europeo, tenutosi a Barcellona il 15 e 16 marzo 2002, aveva stabilito l'obiettivo di offrire servizi educativi e di cura per la prima infanzia (ECEC) ad almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai tre anni; la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2022 sul *Quadro europeo per l'educazione e cura della prima infanzia*¹⁷ ha innalzato in modo significativo il livello di servizio atteso nei sistemi educativi degli Stati membri, individuando il 45% quale nuovo obiettivo a cui tendere per il 2030 e raccomandando agli Stati che non hanno ancora raggiunto l'obiettivo fissato nel 2002 “*di aumentare la partecipazione entro il 2030 almeno di una percentuale specifica rispetto al loro attuale tasso di partecipazione*”¹⁸.

Tale parametro europeo si affianca al livello minimo del 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni, individuato dal legislatore nazionale con l'articolo 4, comma 1¹⁹, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, con il quale è stato istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

L'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - il quale, nell'ambito del *Fondo di Solidarietà Comunale (FSC)*, ha destinato alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna ingenti risorse, finalizzate a incrementare il numero di posti disponibili nei servizi educativi per l'infanzia²⁰ - ha stabilito di raggiungere gradualmente tale livello minimo

¹⁶ L'Istat pubblica ogni anno un rapporto su natalità e fecondità nella popolazione residente. Il più recente è disponibile al seguente link: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/10/Natalita-e-fecondita-della-popolazione-residente_Anno-2024.pdf

¹⁷ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_2022.484.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A484%3AFULL

¹⁸ Punto 3 della Raccomandazione: “*Si raccomanda agli Stati membri di aumentare la partecipazione all'ECEC rispetto ai loro attuali tassi di partecipazione rispettivi come segue:*

*i) almeno del 90 % per gli Stati membri il cui tasso di partecipazione è inferiore al 20 %; o
ii) almeno del 45 %, o almeno fino al raggiungimento di un tasso di partecipazione del 45 %, per gli Stati membri il cui tasso di partecipazione è compreso tra il 20 % e il 33 %.*

¹⁹ “*Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:*

a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale [...].

²⁰ Per un quadro complessivo del sistema di offerta dei servizi educativi per la prima infanzia in Italia, nonché del loro finanziamento, incluse le risorse PNRR, è possibile consultare il “*Report Istat sui servizi educativi per l'infanzia in Italia - Anno 2023/2024*”: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/05/report_infanzia_2023_2024.pdf



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

definito quale “*livello essenziale della prestazione*”, nel 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali.

Le predette risorse destinate al potenziamento degli asili nido - fino all’annualità 2024 allocate nel FSC - sono stanziate, per gli anni 2025²¹/2028, nel *Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi (FELS)*, istituito dall’articolo 1, comma 496, della legge n. 213/2023 in attuazione della sentenza n. 71/2023 della Corte costituzionale. A partire dal 2029, tali risorse confluiranno nuovamente nel FSC ai sensi dell’articolo 1, comma 449, lettera *d-novies*, della legge n. 232/2016.

Nella seduta della CTFS del 27 novembre 2025, è stata approvata a maggioranza, con l’astensione dell’ANCI, la Nota metodologica concernente gli “*Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026*”.

Lo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard – esaminato, ai sensi dell’ articolo 1, comma 496 lettera *b*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del **18 dicembre 2025** - reca il riparto del contributo di 450 milioni di euro, per l’anno 2026, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026.

In particolare, la lettera *b*) del predetto comma 496 dispone, tra l’altro, che:

- il FELS è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2025, a 450 milioni di euro per l’anno 2026 ed a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire;
- il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l’infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in

²¹ Le risorse per l’anno 2025 (anno di prima applicazione delle disposizioni relative al FELS) sono state ripartite con decreto interministeriale del 24 marzo 2025, previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2024.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;

- in considerazione delle risorse in argomento, i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;
- il contributo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (ora Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione) e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione «Asili nido» approvati dalla stessa Commissione;
- l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto interministeriale di cui sopra, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni;
- l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato;
- con il medesimo decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse;
- i comuni possono, con le risorse di cui alla lettera in narrativa, procedere anche all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia.

Con il provvedimento in argomento, il suddetto contributo di 450 milioni di euro per l'anno 2026 viene ripartito - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla Nota metodologica *“Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026”*, approvata a maggioranza, con l'astensione dell'ANCI, nella seduta della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 27 novembre 2025 - tra 5.585 comuni (rispetto ai 5.512 del 2025), per attivare, nel corso dell'anno, il servizio per 58.685 bambini in età 3-36 mesi (contro i 39.123 nel 2025).

In particolare, al fine di individuare i comuni interessati, è stata innanzitutto determinata la percentuale di copertura del servizio degli asili nido pubblici e privati con riferimento all'anno 2018, considerando il numero di utenti di nidi e micronidi comunali in gestione diretta ed esternalizzata, i posti autorizzati per nidi e micronidi privati e, infine, i posti autorizzati privati e pubblici per le c.d. *sezioni primavera*²².

A causa del significativo calo delle nascite registrato in Italia negli ultimi anni, e al fine di garantire per il calcolo della percentuale di copertura una rappresentazione più aderente e conforme alla situazione demografica attuale del Paese, per il 2026 si è provveduto all'aggiornamento della popolazione in età 3-36 mesi (popolazione *target*) di riferimento: pertanto, in luogo della media relativa al triennio 2017-2019 (utilizzata nell'assegnazione delle risorse negli anni precedenti), si è adottata quella riferita al periodo 2022-2024.

Inoltre, per gli obiettivi di servizio per il 2026, nel riconoscimento della popolazione di riferimento, si è tenuto conto anche della popolazione relativa all'annualità 2024 (la più recente disponibile; nel 2025, invece, era stata considerata la popolazione del 2023), non assegnando alcun obiettivo in caso di assenza in tale anno della domanda potenziale del servizio identificata dal numero di bambini in età 3-36 mesi.

Per gli enti locali aventi un livello di copertura del servizio inferiore al 33% della popolazione *target* è stato, quindi, calcolato il numero di utenti aggiuntivi necessari a colmare la differenza tra il livello di servizio osservato e quello obiettivo (*gap* rispetto al 33% della copertura).

La citata Nota metodologica precisa che - allo scopo di sostenere specificatamente i territori più svantaggiati - le risorse previste per il periodo 2022-2026 sono assegnate ai soli comuni con copertura del servizio storico inferiore alla soglia del 28,88% della popolazione *target*. Pertanto,

²² Con l'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi, sono state attivate in via sperimentale le cosiddette "sezioni primavera", progetti educativi rivolti ai bambini tra i 24 e i 36 mesi d'età per lo più associati alla scuola dell'infanzia per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo. Tra il 2007 e il 2013 le sezioni primavera hanno funzionato come servizio educativo integrato associate a scuole dell'infanzia o asili nido grazie a diversi accordi assunti in Conferenza Unificata, finché nel 2013, l'Accordo quadro n. 83/CU le ha messe a sistema e ne ha definito i criteri essenziali, dettando le linee di indirizzo per la loro attivazione. A differenza dell'istituto dell'antico scolastico, le sezioni primavera hanno un progetto specifico dedicato secondo criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza a questa specifica fascia d'età. Con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le sezioni primavera sono entrate nel Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni. (Fonte: <https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/sezioni-primavera.html>)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

il numero di comuni finanziati nel 2026 non include gli enti in cui la copertura del servizio, pubblico e privato, va dal 28,88% al 33% di copertura della popolazione *target*.

Il divario in termini di utenza sarà colmato progressivamente con le risorse previste nel FSC per il periodo 2022-2024 e poi nel FELS per il periodo 2025-2027. Per gli anni successivi al 2027, le risorse stanziate per gli asili nido concorreranno a finanziare il mantenimento del livello di servizio pari al 33% della popolazione *target*.

Si segnala che, al fine di garantire continuità nella programmazione e di evitare oscillazioni nel percorso di raggiungimento del livello minimo del 33% di copertura del servizio, è stato introdotto un meccanismo di continuità secondo cui il numero di utenti obiettivo previsto per il 2026 non può essere inferiore al numero di utenti obiettivo fissato per il 2025.

Tabella 1 – N. comuni finanziati, n. utenti aggiuntivi e risorse attribuite nel 2026

Fascia demografica (Popolazione al 31.12.2023)	N. comuni	N. comuni finanziati 2026	N. utenti aggiuntivi 2026	Maggiori risorse per il 2026 (euro)
Meno di 500 abitanti	837	775	820	6.287.809
500 – 999 abitanti	1.014	916	1.609	12.337.908
1.000 – 1.999 abitanti	1.393	1.166	3.717	28.502.171
2.000 – 2.999 abitanti	826	580	3.268	25.059.214
3.000 – 4.999 abitanti	982	637	5.095	39.068.757
5.000 – 9.999 abitanti	1.105	733	9.007	69.066.201
10.000 – 19.999 abitanti	669	458	9.990	76.603.902
20.000 – 59.999 abitanti	405	277	14.908	114.315.412
60.000 – 99.999 abitanti	53	30	3.700	28.371.816
Oltre 100.000 abitanti	41	13	6.571	50.386.811
Totale	7.325	5.585	58.685	450.000.000



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Ciascun ente beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato, per l’anno 2026, in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l’infanzia, come riportato nell’allegato “*Utenti e risorse aggiuntive*” alla Nota metodologica.

I comuni beneficiari delle risorse sono, altresì, sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione – da pubblicare entro il 31 luglio 2026, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard – che dovrà essere allegata al rendiconto annuale dell’ente e trasmessa a Sogei – Società generale d’informatica S.p.A. entro il 31 maggio 2027, in modalità esclusivamente telematica.

Anche i comuni non beneficiari sono tenuti a compilare la scheda di monitoraggio e rendicontazione limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.

Le risorse assegnate, ogni anno, per il potenziamento del servizio degli asili nido sono vincolate all’attivazione del servizio per gli utenti aggiuntivi e saranno mantenute per gli anni successivi, a fronte dell’offerta aggiuntiva rendicontata.

Gli utenti obiettivo assegnati e le relative maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontati dall’ente locale scegliendo all’interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di asilo nido, elencati nella Nota metodologica.

In particolare, l’ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

- ampliando la disponibilità del servizio:
 - negli asili nido comunali gestiti dall’ente (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
 - in base ad accordi/convenzioni con riserva di posti con comuni vicini, con gli ambiti territoriali di riferimento o ad altra forma associata che svolgono il servizio di asilo nido per conto dell’ente;
 - ricorrendo ad accordi/convenzioni con riserva di posti con gli asili nido o micronidi privati;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate:
 - alle famiglie con voucher/contributi per agevolare l’utilizzo del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;
 - all’ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi posti per l’utenza dell’Ambito territoriale di riferimento;
 - agli asili nido o micronidi pubblici e privati in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;
 - altre modalità autonomamente determinate riconducibili a:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliera con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.

La riserva di posti presso asili nido, pubblici o privati, consente al comune di assicurare la continuità e la prontezza del servizio di asilo nido sul territorio e, pertanto, contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato, anche in assenza di utenti frequentanti nel breve periodo.

Come già previsto per il 2025, i comuni fino a 5.000 abitanti che, a causa del ridottissimo numero di bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 36 mesi e di oggettive condizioni territoriali che ostacolano i collegamenti con i centri limitrofi, non siano nelle condizioni di attivare nuovi posti nei servizi educativi per l'infanzia (di cui al citato articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) punti 1 e 3 del decreto legislativo n. 65/2017), neppure per Ambito territoriale o associazione con altri comuni vicini, possono ricoprire - ai fini del computo degli utenti per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato - i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia statale o paritaria ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (cosiddetti "anticipatari").

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio risultante dal monitoraggio, si applicherà la disciplina prevista dal decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024 recante *"Modalità di attuazione del regime sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai comuni beneficiari del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi"*, salvo nel caso in cui l'obiettivo risulti non raggiunto per una frazione decimale di utente che, in termini di risorse non rendicontate, corrisponde ad un ammontare inferiore a 1.000 euro.

Nel corso delle riunioni tecniche – svoltesi rispettivamente l'11 e il 15 dicembre 2025 – l'ANCI non ha espresso assenso tecnico. In particolare, nel corso della prima riunione tecnica l'ANCI aveva richiesto un'ulteriore riflessione su alcune questioni meritevoli di interesse, pur se non direttamente impattanti sullo schema di provvedimento in esame; le questioni riguardano la variazione demografica della popolazione 3-36 mesi, il fenomeno dei c.d. "anticipatari" della scuola dell'infanzia e la proposta di considerare gli obiettivi non a livello di singolo comune, ma con riferimento a bacini di utenza sovracomunali. Nel corso della successiva riunione, anche a seguito della documentazione trasmessa da ANCI - utile a chiarire le proprie proposte in merito alle predette questioni - ad esito della discussione, il rappresentante dell'Associazione, nel



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

confermare le riserve, già precedentemente rappresentate, non ha espresso assenso tecnico, rimettendo alla seduta politica la definizione della posizione di ANCI. I rappresentanti delle Amministrazioni concertanti hanno confermato la richiesta di iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nel corso della seduta del 18 dicembre u.s. l'ANCI, nell'esprimere parere favorevole all'intesa, ha richiesto l'impegno del Governo in merito a un approfondimento tecnico relativamente al fenomeno dei bambini c.d. "anticipatari" e alle possibili soluzioni per evitare che gli obiettivi assegnati in materia di asili nido risultino sovrastimati, nonché la messa a disposizione, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, dei dati aggiornati, relativi sia al numero di bambini o posti disponibili delle "sezioni primavera" delle scuole materne, sia al numero di bambini accolti come anticipatari della scuola materna. I rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno, al riguardo, assicurato l'impegno del Governo ad approfondire, a livello tecnico, le questioni rappresentate.

4. Interventi per il potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità - Anno 2026.

Per quanto concerne le risorse destinate al potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, le stesse sono state allocate, fino al 2024, nell'ambito del *Fondo di solidarietà comunale (FSC)* - articolo 1, comma 449, lettera d-octies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - e, a partire dall'annualità 2025 e fino al 2028, sono stanziate nel citato *Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS)* – articolo 1, comma 496, lettera c) della legge n. 213/2023.

Con l'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è stato istituito - nello stato di previsione del Ministero dell'interno – il predetto *Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi* con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030.

In particolare, la lettera c) del citato comma 496, dispone che il fondo:

c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione « Istruzione pubblica» approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

Nella seduta del 18 dicembre 2024 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa - ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2025, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per l'incremento del trasporto degli studenti con disabilità, nonché recante gli obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025.

Con il successivo decreto interministeriale del 21 marzo 2025 (pubblicato in G.U. n. 104 del 7 maggio 2025) è stato, pertanto, ripartito il contributo, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c) della Legge n. 213/2023, di 100 milioni di euro, per l'anno 2025, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegata Nota metodologica recante: *“Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025”*, approvata, all'unanimità, nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 dicembre 2024.

Nella seduta del 18 dicembre 2025 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa - ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2026, destinato ai comuni delle regioni a statuto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per l'incremento del trasporto degli studenti con disabilità, nonché recante gli obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026.

Il citato contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2026, è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegata Nota metodologica recante *“Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026”*, approvata, all'unanimità, nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 27 novembre 2025.

In particolare, rispetto alla metodologia utilizzata per ripartire le risorse precedenti, si è proceduto ad aggiornare sia la popolazione in età scolastica 2018 all'annualità 2023, sia il dato relativo - per gli alunni con disabilità, da fonte Ministero dell'Istruzione e del Merito - agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, con gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Nella citata Nota metodologica è specificato che il riparto viene effettuato tra 5.242 comuni, pari a circa il 72% del totale dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Sardegna e alla Sicilia, per incrementare nel corso dell'anno, di 22.812 utenti, il servizio di trasporto in argomento, come risultante dalla Tabella 1, qui di seguito riportata, della Nota metodologica.

Tabella 1 – N. comuni finanziati, n. utenti del servizio trasporto scolastico studenti con disabilità aggiuntivi e risorse attribuite nel 2026

Fascia demografica (Popolazione al 31-12-2023)	N. comuni	N. comuni finanziati 2026	Utenti del servizio trasporto scolastico studenti con disabilità aggiuntivi 2026 (numero)	Maggiori risorse per il 2026 previste dall'art. 1, comma 174, Legge 234/2021 (euro)
Meno di 500 Abitanti	837	174	174	762.756,84
500 - 999 Abitanti	1.014	584	595	2.608.277,70
1.000 - 1.999 Abitanti	1.393	1.030	1.182	5.181.486,02
2.000 - 2.999 Abitanti	826	635	899	3.940.909,78
3.000 - 4.999 Abitanti	982	811	1.596	6.996.319,40
5.000 - 9.999 Abitanti	1.105	956	3.424	15.009.644,93
10.000 - 19.999 Abitanti	669	593	4.037	17.696.826,24
20.000 - 59.999 Abitanti	405	370	5.645	24.745.747,78
60.000 - 99.999 Abitanti	53	49	1.212	5.312.993,17
Oltre 100.000 Abitanti	41	40	4.048	17.745.038,14
Totali	7.325	5.242	22.812	100.000.000,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Le risorse assegnate per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico studenti con disabilità sono vincolate all'attivazione del servizio per gli utenti aggiuntivi assegnati ogni anno e sono soggette a rendicontazione da parte dei comuni.

I comuni beneficiari delle risorse sono altresì sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione – da pubblicare entro il 31 luglio 2026 a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e da trasmettere a SOGEI S.p.A. entro il 31 maggio 2027, in modalità esclusivamente telematica. Anche i comuni non beneficiari sono tenuti a compilare la predetta scheda, limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.

Le maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontate dall'ente locale scegliendo all'interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità.

Al fine di rendicontare le risorse assegnate per l'anno 2026, quindi, l'ente locale dovrà compilare una Relazione consuntiva che si compone di quattro sezioni:

1. Quadro degli utenti in servizio nel 2018 e nel 2026;
2. Quadro definizione delle risorse;
3. Quadro di rendicontazione degli obiettivi di servizio;
4. Quadro della relazione in formato strutturato.

Anche i comuni non beneficiari delle risorse per il potenziamento del servizio sono tenuti a compilare la Relazione limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.

In particolare, l'ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

- Ampliando la disponibilità del servizio:
 - mediante gestione autonoma, in gestione diretta o esternalizzata;
 - in base ad accordi/convenzioni con riserva di posti con comuni vicini, con gli ambiti territoriali di riferimento o ad altra forma associata che svolgono il servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità per conto dell'ente;
 - ricorrendo ad accordi/convenzioni con riserva di posti con enti del Terzo Settore che forniscono il servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità;
- Trasferendo le risorse aggiuntive assegnate:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- alle famiglie con voucher/contributi per organizzare autonomamente il servizio di trasporto scolastico;
 - all'ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi posti destinati all'utenza dell'ambito territoriale di riferimento;
 - ad enti del terzo settore in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;
- Utilizzando le risorse aggiuntive assegnate per il miglioramento qualitativo del servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità fino ad un massimo del 40% delle stesse.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio risultante dal monitoraggio, si applicherà la disciplina prevista dal decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024 recante *“Modalità di attuazione del regime sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai comuni beneficiari del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi”*, salvo nel caso in cui l'obiettivo risulti non raggiunto per una frazione decimale di utente che, in termini di risorse non rendicontate, corrisponde ad un ammontare inferiore a 1.000 euro.